

interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment, in conformità con l'art. 2 comma 1, del decreto 23.11.2016 (valutazione multidimensionale fatta nella "*prospettiva del miglioramento della qualità di vita*").

2. Progetto personalizzato

Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto 23.11.2016.

Agli interventi di cui al decreto 23.11.2016, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multi professionali come sopra indicate.

La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto è elaborato, eventualmente, con l'apporto del consulente alla pari e/o di enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi ed i servizi di cui all'art. 3 del decreto 23.11.2016 a valere sulle risorse del fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e dell'allocatione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata, e disponga di progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto 23.11.2016, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto suddetto. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo, altresì, il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.

Laddove la persona con disabilità grave non sia in grado di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi nel rispetto della normativa in vigore. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (*case manager*) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Dovrà essere garantita integrazione, raccordo, coerenza dei *percorsi di vita, famiglia, lavoro, salute*, assicurando che i progetti personalizzati elaborati tengano conto per disabilità correlate a patologie complesse cronico evolutive delle modifiche e delle evoluzioni dei quadri di salute e dei bisogni terapeutico – assistenziali garantendo un processo di *progressivo adattamento e flessibilità secondo principi e logiche di continuità*;

Beneficiari degli interventi e servizi, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. persona con disabilità grave priva del sostegno familiare, intendendo:
 - a) per «persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

- b) per «persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
2. con un'età compresa fra i 18 ed i 64 anni. Fermo restando che gli interventi di cui alla presente scheda sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.

La soglia massima ISEE per l'accesso verrà definita con successivo atto.

Modalità di accesso agli interventi e servizi:

Le zone sociali, al fine di approvare i progetti relativi agli interventi e servizi di cui all'art 5, comma 4 del decreto 23.11.2016 e meglio dettagliati al punto 3 della presente scheda, procedono con avviso pubblico, assicurando in tal modo equità d'accesso ed il rispetto della normativa in vigore.

E' titolare del procedimento l'Ufficio di Piano del Comune capofila di Zona sociale. Successivamente alla verifica formale di ammissibilità dell'istanza, l'Ufficio di Piano trasmette la richiesta all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente ai fini dell'esame della proposta pervenuta e attiva, per le parti di competenza, i servizi afferenti alla Az. USL, ivi inclusa la UVM, la quale potrà avvalersi del supporto delle figure professionali previste, integrate da esperti, di volta in volta individuati sulla base delle peculiarità del caso.

L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto 23.11.2016, necessitano con maggiore urgenza degli interventi. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

In esito alla valutazione è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti categorie:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.

Nell'erogazione dei finanziamenti si deve tenere conto dei criteri sopra indicati.

Potranno essere, altresì, promossi interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al decreto 23.11.2016, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità sopra indicati.

3. *Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.*

Il **budget di progetto** deve contenere la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto 23.11.2016, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. del decreto stesso.

Tenuto conto delle innovazioni prodotte dalla Legge 112/2016 e dal decreto 23 novembre 2016, ponendo al centro del sistema di valutazione e di offerta i bisogni della persona, messi in primo piano rispetto ad un modello di programmazione basato esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, **a valere sulle risorse del Fondo si intende finanziare:**

- **percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine** (si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) **ovvero per la deistituzionalizzazione** Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del DM, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.
- **interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di cui all'art.3, comma 4 del DM;**
- **programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione** e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art 3 comma 5 del DM, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del DM.

All'interno e con riferimento alle tipologie sopra descritte andranno incentivate le progettualità mirate anche alla valorizzazione della vita e degli impegni extradomiciliari e alla concreta espressione dei propri talenti e attitudini, con specifico riferimento ai percorsi di accesso e mantenimento al lavoro, nonché quelle orientate alla valorizzazione del tempo libero e del turismo sociale, quali parti essenziali dei processi di autodeterminazione e piena realizzazione delle persone con disabilità.

In integrazione, potranno essere previsti percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

Per ogni progetto personalizzato il budget economico, a valere sulle risorse di cui al decreto 23 novembre 2016 (pari ad Euro 1.350.000), potrà essere quantificato per un valore massimo di € 12.000,00 annui.

A valere sulle risorse del Fondo sono i servizi e gli interventi di natura sociale e per la parte dell'integrazione socio-sanitaria la sola quota sociale.

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto <i>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).</i> <i>Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.</i> <i>Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.</i> Le risorse previste per l'anno 2016 sono pari ad Euro 1.350.000 (rif. decreto 23 novembre 2016). Si premette che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del decreto 23.11.2016, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto. Si sottolinea, inoltre, che tutti gli interventi a valere sulle suddette, sono da intendersi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto
	<i>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.</i>	Percentuale di spesa max 30%
	Descrizione degli interventi: Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine (si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) ovvero per la deistituzionalizzazione. Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del decreto 23.11.2016, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione. Le soluzioni abitative non possono superare, in alcun caso, il limite	

	massimo di 5 persone per modulo abitativo. Deroghe al principio suddetto possono essere concesse in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone da inserire, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura per un totale di non più di 10 persone complessive al suo interno. A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali: ✓ possibilità di accrescimento delle proprie autonomie/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica) attraverso la sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale, ✓ periodi (2/3 – 5/6 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.) ✓ periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..)	
	<i>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</i>	Percentuale di spesa max 30%
	Descrizione degli interventi: Soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016, che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare: a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone; b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata	

	la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero; d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living; e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione. Sono ammesse spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità. Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.	
	c) <i>programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)</i>	Percentuale di spesa max 20%
	Descrizione degli interventi: Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5 del decreto 23.11.2016 ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del decreto 23.11.2016. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015. A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali. a) azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.); b) laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo	

	l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read'); c) percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.	
	e) <i>in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.</i>	Percentuale di spesa 0%
	Descrizione degli interventi:	

Scheda 3**Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM****Descrizione degli interventi**

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Soluzioni alloggiative particolarmente innovative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4 del decreto 23.11.2016, che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016.

In particolare:

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;

b) deroghe al principio di cui alla lettera a), possono essere ammesse in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la

quotidianità e il tempo libero;

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

Indicazione della percentuale di spesa relativa agli interventi strutturali di cui alla lettera d):

➤ Il 10 %:

- Spese per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living.

Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, si intendono le seguenti azioni:

- sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
- sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa;
- sistemi tesi a superare la fatica nello spostare o nel movimentare cose della propria abitazione essenziali alla propria vita quotidiana.

➤ Il 10%:

- Spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Si dà pieno riscontro sul fatto che gli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, non rientrano nella fattispecie delle azioni che compongono i progetti personalizzati e il budget di progetto e, quindi, nelle lettere a), b), c), della scheda 2.

e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni

Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:

- *criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:*

I servizi e gli interventi di cui al decreto 23.11.2016 saranno attuati dalle Zone sociali, nel rispetto del modello organizzativo regionale del sistema dei servizi e interventi di cui alla l.r. 11/2015 “*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*“. Le risorse finanziarie verranno ripartite tra le Zone sociali ed il criterio che verrà preso a riferimento, ai sensi dell'art. 357 della citata l.r. 11/2015, è il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dal parametro sociale, connesso ai caratteri della popolazione target dell'area dei destinatari in questione. Pertanto il criterio di riparto tra le Zone sociali sarà il seguente:

- 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 35% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT;
- 25% incidenza della disabilità sulla popolazione residente secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile.

Il suddetto riparto consentirà di destinare, a favore di ciascuna zona sociale, risorse utili a sostenere progetti personalizzati, per un importo massimo di € 12.000,00 annui ciascuno, da destinare ad interventi e servizi a valenza sociale, come meglio declinati nelle schede 2 e 3.

L'assegnazione alle zone sociali delle risorse finanziarie, come sopra ripartite, avverrà a seguito di:

- a) presentazione da parte dei comuni capofila, alla regione e nei termini da questa stabiliti, di progettualità territoriali zonali rispondenti alle presenti disposizioni;
- b) approvazione da parte della regione delle suddette progettualità.

Nel caso che le zone sociali non presentino nei termini e nei modi previsti le rispettive progettualità o nel caso in cui in sede di attuazione dei propri progetti le risorse assegnate rimangano, in tutto o in parte, non utilizzate, le stesse verranno riassegnate per la realizzazione di progetti zonali nelle zone sociali. Si specifica che ciò avverrà previo avviso regionale e non con il criterio sopra descritto.

Le progettualità zonali approvate dalla regione dovranno essere avviate entro il I° trimestre successivo all'approvazione delle stesse e dell'avvio dovrà essere data comunicazione formale alla regione. In caso di mancato avvio non motivato entro i termini stabiliti o di mancata previa autorizzazione di impiego differita delle risorse le medesime verranno riassegnate nelle modalità sopra descritte.

- *modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:*

Particolare cura dovrà essere dedicata alla attività di informazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, così da evidenziare la possibilità di presentare un progetto ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 (con successiva attivazione del percorso di valutazione multidimensionale).

Dovrà essere fatto comunque ricorso:

- a tutti i canali informatici istituzionali (siti istituzionale della regione, dei comuni della zona sociale e delle Az. USL) ;
- al coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Le progettualità zonali dovranno, pertanto, fare esplicito riferimento alle modalità ed ai termini di informazione, comunicazione e pubblicizzazione degli avvisi.

- *verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:*

La verifica della corretta attuazione delle progettualità zonali e della eventuale revoca dei finanziamenti verrà effettuata con il coinvolgimento del gruppo tecnico regionale descritto nella scheda1.

Verrà altresì predisposto uno schema di monitoraggio che semestralmente dovrà essere sottoposto a verifica di congruità, sulla base del quale si opererà il trasferimento in tre tranches delle risorse finanziarie assegnate alle Zone nel modo di seguito esposto:

- 40% a seguito della comunicazione dell'avvio delle progettualità zonali;
- 30% a seguito della presentazione della prima rendicontazione che dovrà avvenire decorsi 6 mesi dalla comunicazione dell'avvio delle progettualità zonali;
- 30% a saldo, previa rendicontazione completa delle attività e verifica della corretta realizzazione delle progettualità zonali.

- *monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:*

In considerazione che il valore effettivo dei trasferimenti alle zone sociali sarà definito in esito della rendicontazione/monitoraggio degli interventi e servizi finanziati e dei costi sostenuti, il flusso finanziario tra regione e comuni capofila di zona avverrà secondo i tempi e le modalità di trasferimento sopra indicate.

La regione predisporrà uno schema di monitoraggio incentrato sulla capacità di rilevare, tra le altre, le seguenti informazioni:

- numero di beneficiari per i quali è stato approvato un progetto personalizzato, con il relativo budget di progetto;
- modalità di selezione dei beneficiari degli interventi e servizi nel rispetto del criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto 23.11.2016;
- numero eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso ed eventuali subentri;
- risorse economiche impiegate;
- risorse professionali coinvolte;
- modalità di attuazione del progetto con particolare riguardo ai requisiti essenziali (ad es. valutazione periodica del progetto personalizzato, partecipazione della persona e della famiglia, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi, della qualità di vita soggettiva e oggettiva dei beneficiari tramite interviste strutturate o semi-strutturate, ecc.);
- verifica degli esiti del progetto in termini di qualità di vita dei beneficiari attraverso confronto con gruppi di controllo che hanno seguito altri percorsi (casa propria, RSD, Comunità alloggio);
- valutazione della soddisfazione del beneficiario e della famiglia.

I dati di cui al suddetto monitoraggio verranno rilevati tramite il SISO regionale.

- *integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.*

La progettualità dedicata al “Dopo di noi” è in armonia con le azioni intraprese sul territorio regionale e si inserisce in modo coerente e di completamento con la programmazione regionale così come definita nel Nuovo Piano sociale regionale (DGR 1104/2015 trasmessa all'Assemblea legislativa per l'approvazione), in particolare laddove, in merito alla partecipazione e inclusione

delle persone con disabilità, si prevede il mantenimento e rafforzamento del welfare di comunità attraverso:

- la riorganizzazione dei servizi e delle risorse del territorio a favore dello sviluppo delle reti di cura per sostenere la domiciliarità (es.: self-help, lavanderia e pulizia, cucina, disbrigo pratiche, domotica, teleassistenza e telemedicina, ecc...);
- la riconversione della domiciliarità verso percorsi laboratoriali abilitativo-cognitivi;
- il potenziamento dei progetti di autonomia e d'inserimento lavorativo, anche attraverso la sperimentazione di percorsi di continuità terminato l'iter formativo (promozione di tirocini extracurricolari scuola-lavoro e curricolari);
- il potenziamento degli interventi volti all'empowerment delle competenze delle persone, con particolare attenzione ai Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL) finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità e delle persone a forte rischio di esclusione sociale o di marginalità sociale, attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le Zone sociali, le istituzioni ed il mondo del lavoro;
- la costruzione di progetti individualizzati per prestazioni sociali, formative e di incentivazione all'autoimpresa occupazionale, alle work-experience, ecc...;
- la sperimentazione di forme più leggere di *"semiresidenzialità di prossimità"*, sia per i minori che per gli adulti con disabilità, soprattutto per quelle situazioni dove è più marcato il disagio sociale e familiare;
- il mantenimento della rete dei centri diurni (almeno uno per ogni Zona sociale) per giovani affetti da autismo che hanno terminato il percorso scolastico, come momento transitorio verso la vita autonoma o comunitaria (Nuovo PRINA);
- nei servizi del "Dopo di noi" si ipotizza l'avvio di percorsi sperimentali di ricoveri di sollievo nei fine settimana o per due mesi l'anno, oppure di percorsi di risposta alle fasi di emergenza per le famiglie che hanno al loro interno una persona con disabilità;
- l'attuazione di progetti volti a promuovere la vita indipendente e a sperimentare modelli di finanziamento dedicati a promuovere percorsi di *"Vita Indipendente"*.

Si evidenzia infine la prossima approvazione da parte della Giunta regionale di Linee di indirizzo dei progetti di 'vita indipendente' finanziate dal Ministero a valere sul FNA, già in corso o di prossima attuazione nel territorio regionale.

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

Le progettualità delle Zone sociali dovranno obbligatoriamente prevedere, all'interno degli avvisi, criteri che garantiscano priorità di accesso nel rispetto del disposto dell'art. 4 comma 2 e 3 del decreto 23.11.2016, ciò al fine di assicurare la priorità di accesso alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito a valutazione multidimensionale, necessitano con maggiore urgenza degli interventi tenuto conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa e ambientale, delle condizioni economiche della persona con disabilità, e della sua famiglia.

Ne consegue, pertanto, che la priorità di accesso, in esito a valutazione, spetta nei seguenti casi:

- persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa,
- persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate dal comm4 dell'art. 3 del DM.

Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, gli

avvisi zionali dovranno riservare particolare attenzione alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

N.B. *E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.*

Come precisato al punto 2 della scheda n. 1 seppure gli interventi in questione sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata la continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

I servizi territorialmente competenti e il *case manager* in particolare, dovranno operare prevedendo il massimo coinvolgimento possibile della persona con disabilità grave, la quale, in ogni caso, dovrà redigere il proprio progetto di vita, eventualmente anche coadiuvata dal consulente alla pari o da enti del terzo settore, nonché da altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e dalle famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto, in modo da renderlo il più possibile rispondente agli obiettivi prefissati dalla persona.

Il progetto personalizzato dovrà essere sottoscritto dalla persona con disabilità e, laddove essa non sia in grado di esprimere pienamente la sua volontà, dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi ai sensi della normativa vigente, oltretutto dalla UVM.

6.17.2 Annualità 2017

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto <i>Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).</i> <i>Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.</i> <i>Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.</i>	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto
	<i>a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.</i>	Percentuale di spesa max

	Descrizione degli interventi: <i>“Come da programmazione 2016”</i>	30%
	<i>b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;</i>	Percentuale di spesa max
	Descrizione degli interventi: <i>“Come da programmazione 2016”</i>	30%
	<i>c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)</i>	Percentuale di spesa max 20%
	Descrizione degli interventi: <i>“Come da programmazione 2016”</i>	
	<i>e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.</i>	Percentuale di spesa 0%

Scheda 3**Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM****Descrizione degli interventi**

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

“Come da programmazione 2016”

Indicazione della percentuale di spesa relativa agli interventi strutturali di cui alla lettera d):

➤ **Il 10 %:**

- Spese per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living.

➤ **Il 10%:**

- Spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni

<i>“Come da programmazione 2016”</i>

6.18 Regione Valle d'Aosta – Annualità 2016 e 2017**Scheda 1****Premessa metodologica alle attività (art. 2 del decreto 23.11.2016)**

1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle équipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle équipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

La Regione Valle d'Aosta con la **legge regionale 18 aprile 2008, n. 14** ha determinato il “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” e in particolare l'art. 8 ha definito il percorso del Progetto individuale e della presa in carico attraverso l'Unità di valutazione multidimensionale.

Il piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013, approvato con **legge regionale n. 34 in data 25 ottobre 2010**, ha previsto la creazione di alleanze sia nelle diverse aree che tra i diversi attori dell'area sociale e dell'area sanitaria, il sostegno economico alle famiglie che si fanno carico di soggetti non autosufficienti e/o disabili.

La **legge regionale 22 luglio 2010, n. 23** disciplina gli interventi economici di sostegno e promozione sociale che la Regione eroga per il sostegno e lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, secondo principi di pari opportunità, non discriminazione e universalità, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

In particolare, gli interventi rientrano nell'ambito di un supporto alle difficoltà delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale e sono diretti a sostenere le famiglie nell'aiuto e nella cura di persone non autosufficienti e/o disabili.

La Regione Valle d'Aosta attua un piano articolato di interventi a favore di persone in condizione di disabilità, incluse le persone affette da disabilità gravissima, che necessitano di assistenza a domicilio continua nelle ventiquattro ore su ventiquattro. La disabilità gravissima è qui intesa come condizione di dipendenza vitale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 marzo 2013.

I progetti a favore delle persone non autosufficienti ultrasessantacinquenni sono valutati da un'unità multidimensionale di distretto (UVM) costituita da un nucleo costituito da un medico referente, un'assistente sociale e un'infermiera professionale cui fa capo un sistema flessibile di

professionalità specialistiche coinvolte secondo i casi presi in esame. In questa sede sono presi in esame gli inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali suddivise su tre livelli di non autosufficienza. È altresì erogato un servizio di assistenza domiciliare sia semplice che integrato.

A integrazione dei servizi di assistenza domiciliare più tradizionali, sono erogati i contributi, il cui importo è calcolato sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica per servizi alternativi all'istituzionalizzazione, ovvero per l'assunzione di assistenti personali. In analogia ai servizi residenziali e semiresidenziali, la valutazione è effettuata dall'unità di valutazione multidimensionale distrettuale se hanno compiuto i 65 anni mentre, in caso di persone minori o adulte, è in corso di sperimentazione l'applicazione della scheda Svamdi per opera delle équipe multiprofessionali incaricate di redigere i Piani Assistenziali Individualizzati.

A favore delle persone disabili è prevista una serie articolata di interventi: servizi residenziali e semiresidenziali, centri diurni, servizi di sollievo per persone prive di rete familiare, servizi di accompagnamento e sostegno alla vita quotidiana e al tempo libero, iniziative di inserimento lavorativo protetto, un sistema di laboratori occupazionali. Sono altresì erogati contributi per l'assistenza alla vita indipendente, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e di attrezzature. A questo si aggiungono progetti speciali di promozione del benessere come soggiorni marini, corsi di acquaticità, ippoterapia, arte terapia. Per l'accesso a questi servizi e progetti è in fase di prima applicazione un sistema di valutazione multidimensionale su base ICF con l'adozione della scheda SvamDi.

2. Progetto personalizzato

Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4, e 5 del decreto.

La Regione Valle d'Aosta, anche in applicazione degli articoli 7 e 8 della **l.r. n. 14 del 18 aprile 2008**, si è dotata di un sistema di valutazione multidimensionale al quale si ricorre per l'individuazione e l'accompagnamento mirato delle persone adulte con disabilità.

Il sistema è dotato di una piattaforma informatizzata, coinvolge diverse figure professionali afferenti alla sfera socio-sanitaria e utilizza come strumento operativo una scheda condivisa e validata.

La valutazione multidimensionale prevede la definizione di un progetto individuale per la

persona con disabilità, in conformità alla **l. 162/1998 e all'articolo 14 della l. 328/2000**, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto - costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente — ha caratteristiche conformi a quanto disposto nella **L. 112/2016 e dal DM 23 novembre art. 2 commi 2-5**.